

CXC SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

GIOVEDI' 3 MARZO 1977

Presidenza del Presidente RAGGIO

i n d i

del Vicepresidente SERRA

I N D I C E

Disegno di legge: "I controlli sugli Enti locali". (137) (Continuazione della discussione e approvazione):

CARRUS, Assessore agli enti locali, finanze e urbanistica	6466
ISONI	6471
BERLINGUER	6492
ARE	6493
PUDDU PIERO	6494
OFFEDDU, relatore di minoranza	6495
(Votazione segreta)	6496
(Risultato della votazione)	6497

La seduta è aperta alle ore 10 e 35.

MEDDE, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 febbraio 1977, che è approvato.

Continuazione della discussione ed approvazione del disegno di legge: "I controlli sugli Enti locali". (137)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la

continuazione della discussione del disegno di legge: "I controlli sugli atti degli Enti locali"; relatore di maggioranza l'onorevole Spano; relatore di minoranza l'onorevole Offeddu.

Ricordo che il passaggio alla discussione degli articoli è stato approvato nella seduta precedente.

Si dia lettura dell'articolo 1.

MEDDE, Segretario:

Art. 1

Disposizioni preliminari

La presente legge disciplina l'esercizio dei controlli attribuiti dallo Statuto speciale per la Sardegna alla Amministrazione regionale nei confronti dei seguenti enti:

- a) Comuni;
- b) Province;
- c) Consorzi disciplinati direttamente o per rinvio dalla legge comunale e provinciale ovvero dal testo unico delle leggi sanitarie;

d) Comunità montane ed Organismi comprensoriali;

e) Aziende disciplinate dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e successive modificazioni ed integrazioni;

f) Aziende silvo-pastorali disciplinate dalla norme di cui agli articoli 139 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) Enti ospedalieri;

h) Camere di Commercio, industria agricoltura e artigianato;

i) Consorzi per le aree e nuclei di sviluppo industriale, istituiti con legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modifiche;

l) Enti provinciali del turismo;

m) Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e relativi Consorzi;

n) Consorzi fra utenti di strade vicinali;

o) Enti pubblici consortili previsti e disciplinati direttamente o per rinvio dalle norme:

1) sulla bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni;

2) sui boschi e terreni montani di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni;

3) sui terreni montani di cui alla legge 25 luglio 1953, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni;

p) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

E' abrogata la legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni e cessa di avere vigore ogni altra disposizione di legge e di regolamento che preveda atti di controllo diversi da quelli disciplinati dalla presente legge ovvero pareri obbligatori di organi centrali o periferici dello Stato o della Regione, che non siano previsti dalla presente legge.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore di nuove norme, modificative delle disposizioni di cui al capo III, titolo V, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, la Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale un disegno di legge per armonizzare alle stesse norme la disciplina dei controlli prevista dalla

presente legge riguardo agli enti indicati alle lettere a), b), c) ed e) del precedente primo comma.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 2

Comitati di controllo.

Sono istituiti i Comitati di controllo con sede in Cagliari, Lanusei, Nuoro, Oristano, Sassari e Tempio Pausania.

Le circoscrizioni territoriali dei Comitati sono determinate nel rispetto della delimitazione territoriale degli Organismi Comprensoriali.

Le circoscrizioni territoriali dei Comitati di Cagliari e di Oristano corrispondono alle rispettive circoscrizioni provinciali.

La circoscrizione territoriale del Comitato di Nuoro corrisponde ai Comprensori istituiti nella rispettiva circoscrizione provinciale esclusi i seguenti Comuni, appartenenti al Comprensorio n. 11, sui quali esercita il controllo il Comitato di Lanusei: Arzana, Barisardo, Baunei, Elini, Gairo, Girasole, Ierzu, Ilbono, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili.

La circoscrizione territoriale del Comitato di Sassari corrisponde ai Comprensori istituiti nella rispettiva Circoscrizione provinciale esclusi i seguenti Comuni, appartenenti ai Comprensori nn. 2, 3, e 4, sui quali esercita il controllo il Comitato di Tempio Pausania: Comprensorio n. 2 — Badesi, Bulzi, Castelsardo, Chiaramonti, Laerru, Martis, Nulvi, Perfugas, Sadini, Valledoria, Viddalba; Comprensorio n. 3 — Aggius, Aglientu, Bor-

tigiadas, Calangianus, Luogosanto, Lura, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola; Comprensorio n. 4 -- Arzachena, La Maddalena, Olbia, Palau, Santa Teresa di Gallura, Telti.

Ogni futura variazione territoriale dei Comprensori nn. 2, 3 e 4 e 11 comporta automaticamente la modifica della Circostrizione territoriale dei Comitati competenti.

Rispetto agli enti diversi dai Comuni, la competenza territoriale dei Comitati si individua con riferimento ai Comuni ove gli stessi enti hanno sede legale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 3

Composizione dei Comitati

I Comuni sono composti:

a) da nove esperti, di cui sei effettivi e tre supplenti, nelle discipline giuridiche amministrative, sanitarie, tecniche e in materia di assistenza sociale, eletti dal Consiglio regionale tra i cittadini eleggibili a Consigliere regionale, su liste di candidati sottoposte al preventivo parere della Commissione consiliare competente;

b) dal Capo dell'ufficio provinciale o circoscrizionale dell'Assessorato degli enti locali e dal Capo della Ragioneria dello stesso ufficio.

Nell'esercizio del controllo sugli atti degli enti ospedalieri e degli enti indicati ai punti f), n) ed o), ai punti h) ed i) ed ai punti l) e p) del precedente articolo 1, i Comitati sono integrati da un funzionario regionale designato rispettivamente dall'Assessore all'igiene e sanità, dall'Assessore all'agricoltura e foreste, dall'Assessore all'industria e commercio e dall'Assessore al turismo. La partecipazio-

ne dei predetti funzionari non è condizione di validità delle sedute.

Per l'elezione degli esperti di cui alla lettera a) ciascun Consigliere regionale vota per quattro membri effettivi e due supplenti con votazioni separate. Rimangono eletti i sei effettivi e i tre supplenti che ottengono il maggior numero dei voti. A parità di voti è proclamato il più anziano di età.

Il Presidente del Comitato è eletto direttamente dal Consiglio regionale, con votazione separata, tra i membri effettivi di cui alla lettera a).

In caso di vacanza o del Presidente o di uno o più esperti il Consiglio regionale provvede alla surrogazione entro quarantacinque giorni.

I membri dei Comitati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

I Comitati sono rappresentati dai rispettivi Presidenti.

BERLINGUER (P.C.I.). Signor Presidente, chiedo una breve sospensione della discussione, in quanto sono stati presentati dalle forze dell'intesa diversi emendamenti che sono in fase di predisposizione.

PRESIDENTE. Possiamo sospendere l'esame dell'articolo 3 e procedere con gli altri articoli ...

BERLINGUER (P.C.I.). Direi di sospendere tutto, perchè ci sono emendamenti che investono anche articoli successivi.

PRESIDENTE. Sospendiamo allora la seduta per 15 minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10 e 45, viene ripresa alle ore 11).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

La discussione sull'articolo 3 resta sospesa, perchè non sono ancora pervenuti gli emendamenti. Mi auguro che arrivino quanto prima! I colleghi devono porci in grado, tutti

quanti, di poter lavorare secondo i tempi e i calendari che ci siamo dati.

Passiamo all'articolo 3 *bis*.

Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 3 *bis*

Decadenza dei componenti del Comitato

Gli esperti che non intervengano senza giustificato motivo a cinque sedute consecutive decadono dalla carica.

Importano altresì decadenza le cause sopravvenute di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi.

Nei casi previsti dai commi precedenti, la causa di decadenza è contestata dal Presidente del Comitato all'interessato, il quale ha dieci giorni per rispondere; trascorso questo termine il Presidente, sentito il Comitato, propone la surrogazione al Consiglio regionale che decide entro quarantacinque giorni.

Qualora le cause di decadenza di cui al primo e secondo comma riguardino il Presidente del Comitato, la contestazione all'interessato e la proposta di surrogazione al Consiglio regionale, che decide entro quarantacinque giorni, viene effettuata dal Presidente della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3 *ter*.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 3 *ter*

Surrogazione del Comitato

Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti del Comitato abbia cessato di farne parte, di provvede alla surrogazione nei

modi seguiti per la nomina, nel rispetto del rapporto tra maggioranza e minoranza.

Chi subentra resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

PRESIDENTE. All'articolo 3 *ter* sono stati annunciati alcuni emendamenti. Nell'attesa, sospendiamo la discussione anche su questo articolo.

Si dia lettura dell'articolo 3 *quater*.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 3 *quater*

Scioglimento del Comitato

Il Comitato può essere sciolto quando, malgrado diffida della Giunta regionale, reiteratamente adottati provvedimenti in contrasto con le disposizioni di legge o incorra in omissioni di atti dovuti.

Il provvedimento di scioglimento è adottato con decreto del Presidente della Giunta su conforme deliberazione del Consiglio regionale, che decide con l'intervento di almeno due terzi dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti.

Con le stesse modalità si provvede allo scioglimento del Comitato che per dimissioni o altre cause, si trovi nella condizione di non poter funzionare.

Nel periodo di vacanza restano sospesi i termini entro i quali il Comitato deve pronunciarsi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3 *quinqüies*.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 3 *quinqüies*

Ricostituzione del Comitato

La ricostituzione del Comitato di cui sia

stato decretato lo scioglimento deve essere effettuata nei modi previsti dal precedente articolo 3 ed entro i termini previsti dal successivo articolo 5 della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 4

Incompatibilità

Non possono far parte dei Comitati:

- a) i Senatori e i Deputati al Parlamento;
- b) i Consiglieri regionali;
- c) i Consiglieri comunali, i Consiglieri provinciali e gli Amministratori degli altri enti controllati;
- d) coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità o di ineleggibilità alle cariche di cui alla precedente lettera c);
- e) gli stipendiati, i salariati ed i contabili dei Comuni, delle Province e degli altri enti controllati;
- f) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore ed il ricevitore provinciale durante l'esercizio dell'esattoria o della ricevitoria.

La candidatura per le elezioni ad assemblee elettive comunali, provinciali, regionali o nazionali comporta la decadenza da membro dei Comitati.

Presso gli uffici dei Comitati non possono prestare servizio impiegati che rivestono una delle cariche previste dal punto c) comma primo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 5

Durata in carica dei Comitati

I Comitati scadono con la cessazione del Consiglio regionale e dopo il termine di due anni e mezzo dalla data di insediamento del Consiglio stesso; essi decadono il sessantesimo giorno dalle predette scadenze; entro tale termine il Consiglio regionale deve provvedere alla loro ricostituzione.

I componenti elettivi dei Comitati sono rieleggibili; la durata complessiva dei loro mandati non può superare i dieci anni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5 bis.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 5 bis

Ufficio di Segreteria

Presso ogni Comitato è istituito un ufficio di segreteria, cui è preposto un funzionario della Regione designato dal Presidente della Giunta regionale.

Per tutti i problemi inerenti alla trattazione degli affari connessi all'esercizio delle funzioni di controllo, il segretario e il personale di ciascun ufficio di segreteria istituito presso i Comitati, sono alle dipendenze funzionali dei rispettivi Presidenti.

In conformità alle direttive del Presidente, il segretario provvede a tutte le incombenze che gli sono commesse per il corretto e regolare funzionamento del collegio, e in particolare cura che siano forniti ai relatori, anche dietro loro richiesta, tutti i dati e le informazioni istruttorie utili alla redazione

della relazione.

Il segretario assiste alle adunanze del Comitato e può intervenire nella discussione a titolo consultivo; provvede all'invio degli avvisi di convocazione, cura la tenuta del registro delle adunanze e redige il processo verbale.

Il segretario è inoltre responsabile della regolare tenuta della corrispondenza e degli atti inerenti all'attività del Comitato.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo totale a firma Carrus, Corona, Rais. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

“Art. 5 bis. Presso ogni Comitato è istituito un ufficio di Segreteria alle dirette dipendenze funzionali dei rispettivi Presidenti, che provvede a tutte le incombenze necessarie per il corretto e regolare funzionamento del collegio. All'ufficio di segreteria è preposto un funzionario regionale, designato dal Presidente della Giunta regionale, che assiste alle adunanze del Comitato, ne redige il processo verbale, cura la tenuta del registro delle riunioni, provvede all'invio degli avvisi di convocazione.

Il segretario è inoltre responsabile della regolare tenuta della corrispondenza e degli atti del Comitato”. (2)

PRESIDENTE. L'onorevole Carrus ha facoltà di illustrare l'emendamento.

CARRUS (D.C.), Assessore agli enti locali, finanze e urbanistica. E' per illustrare brevemente il senso dell'articolo. Si tratta di un emendamento di carattere meramente tecnico, teso a distinguere con assoluta precisione le funzioni dell'ufficio di segreteria dalle funzioni dell'ufficio provinciale o circoscrizionale degli enti locali.

Nell'articolo 5 bis c'era una certa confusione tra le funzioni dell'ufficio di segreteria e le funzioni dell'ufficio provinciale o circoscrizionale. Allora quest'emendamento — che

va letto assieme all'emendamento aggiuntivo numero 5, che prevede un articolo 5 quater — ha lo scopo di ridurre l'ufficio di segreteria ed il segretariato ad una funzione puramente strumentale rispetto alla funzionalità del collegio, ad una funzione direi notarile, mentre la parte che riguarda la predisposizione e l'invio ai membri del comitato degli atti istruttori, resta di competenza dell'ufficio.

Quindi c'è una volontà di distinguere meglio le due funzioni, riconducendo il segretariato e l'ufficio di segreteria ad un ruolo notarile e protocollare nell'assistere il collegio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 2, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5 ter.

MEDDE, Segretario:

Art. 5 ter
Atti istruttori

Gli atti soggetti a controllo sono istituiti dai competenti uffici e vengono trasmessi al Comitato accompagnati da relazione istruttoria motivata e sottoscritta dal funzionario che la ha compiuta; tale relazione fa parte integrante del fascicolo contenente l'atto sottoposto a controllo.

Nel caso di decisione difforme da quella proposta nella relazione istruttoria il provvedimento del Comitato deve essere motivato.

Tutti gli enti e tutti i cittadini hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia semplice o autentica dei provvedimenti del Comitato di controllo e, qualora siano direttamente interessati, anche dei relativi atti preparatori.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo a

firma Carrus, Corona, Rais. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

“Art. 5 *quater*. Il Direttore dell'Ufficio provinciale o circoscrizionale dell'Assessorato degli enti locali cura che siano forniti ai relatori, anche dietro loro richiesta, tutti i dati e le informazioni istruttorie utili alla redazione della relazione”. (5)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 5 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 5, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 6

Attribuzioni dei Comitati

I Comitati esercitano il controllo di legittimità e di merito sugli atti degli enti indicati dall'articolo 1, nei modi, termini e limiti stabiliti nei successivi articoli.

Il controllo di merito deve tendere in modo preminente ad accertare la coerenza dell'indirizzo generale e dell'attività amministrativa degli enti rispetto all'indirizzo generale della programmazione regionale e comprensoriale.

A tali fini i bilanci degli enti di cui all'articolo 1 sono trasmessi contestualmente al Comitato di controllo e alla Giunta esecutiva dell'Organismo comprensoriale competenti per territorio. Eventuali osservazioni della Giunta esecutiva debbono essere trasmesse contestualmente al Comitato di controllo e all'ente interessato entro il quindicesimo gior-

no dalla data di ricevimento dei bilanci.

Ai fini del riscontro di cui ai precedenti commi, gli enti presentano in allegato ai bilanci una relazione illustrativa contenente la descrizione dei programmi che si intendono realizzare e la indicazione dei presumibili costi di attuazione, con riferimento alle risorse disponibili, nonchè un rapporto sull'attuazione dei programmi del precedente esercizio.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 7

Controlli sostitutivi

I poteri di controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali sono esercitati dai Comitati mediante invito a compiere entro un congruo termine atti obbligatori per legge o per regolamento.

Scaduto il termine fissato l'organo di controllo, sentito il legale rappresentante dell'ente interessato, adotta i provvedimenti di legge relativamente alla convocazione d'ufficio e alla eventuale successiva nomina di un commissario per il compimento degli atti predetti.

Qualora gli enti per i quali alla Regione è attribuito il controllo sugli organi, non possano, per qualsiasi ragione, funzionare, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore competente, invia apposito Commissario per reggerli per un periodo di tempo strettamente necessario e comunque non superiore ai sei mesi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 8

Controllo degli atti adottati nelle materie delegate

Il controllo sulle deliberazioni adottate dagli Enti nell'esercizio delle attribuzioni delegate dalla Regione ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto è svolto dai Comitati nei modi e nei limiti stabiliti dai successivi articoli e dalle leggi di delega.

Fermi rimanendo gli adempimenti relativi all'invio od alla comunicazione degli atti ai Comitati ai sensi dei successivi articoli gli Enti trasmettono agli Assessori regionali competenti per materia copia di tutte le deliberazioni, entro quindici giorni dalla loro adozione a pena di decadenza.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 9

Sedute e deliberazioni dei Comitati

Per la validità delle adunanze dei Comitati è rischioso l'intervento di sei componenti, di cui almeno quattro elettivi.

I supplenti intervengono alle sedute unicamente in caso di assenza dei corrispondenti membri effettivi. Per gli esperti previsti dalla lettera a) dell'articolo 3, la sostituzione ha luogo secondo l'ordine di anzianità determinata alla data della elezione e, in caso di elezione contemporanea, dal numero dei voti ottenuti e, in caso di parità di voti,

dalla età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

Esse sono sottoscritte dal Presidente, dal Relatore e dal Segretario.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 10

Consultazione con gli Enti

Ove i legali rappresentanti o gli altri organi deliberanti degli enti lo richiedano, gli Amministratori debbono essere sentiti dai Comitati in occasione della discussione di atti che riguardano gli enti stessi.

Di eventuali delegazioni debbono far parte i rappresentanti delle minoranze che siano presenti nell'organo il cui atto è oggetto della consultazione.

L'iniziativa per la consultazione può essere assunta d'ufficio dai Comitati.

La richiesta di consultazione sospende per la durata di dieci giorni utili i termini del procedimento di controllo previsti dai successivi articoli.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 11

Coordinamento ed esame congiunto di questioni comuni

Ai fini del coordinamento dell'attività dei Comitati, specie per quanto riguarda il sindacato sugli atti assunti dagli enti nell'esercizio delle funzioni delegate, l'Assessore agli Enti locali, d'intesa con l'Ufficio di presidenza della Commissione consiliare competente, indice periodicamente riunioni dei Presidenti dei Comitati o riunioni congiunte dei Comitati medesimi per l'esame collegiale di problemi comuni o di questioni concernenti la interpretazione di norme legislative o regolamentari.

Alle riunioni partecipano i componenti della Commissione consiliare agli Enti locali e possono partecipare gli altri Assessori regionali.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SERRA

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Carrus - Corona - Rais:

"Art. 11: Al primo comma, dopo la parola "coordinamento", aggiungere "e dell'indirizzo".(3)

PRESIDENTE. L'emendamento può essere illustrato.

CARRUS (D.C.), *Assessore agli enti locali, finanze e urbanistica*. Brevemente, per dire che si illustra da sè. Significa che, oltre alla funzione di coordinamento dell'attività può esercitare anche una funzione di indirizzo nell'esercitare il controllo. Questo è particolarmente importante per quanto riguarda funzioni delicate come il controllo di merito o il controllo sugli enti diversi da quelli dotati di autonomia politica.

Quindi abbiamo ritenuto opportuno in-

trodurre, oltre alla funzione di coordinamento, anche la funzione di indirizzo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 3. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 12.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 12

Trasmissione degli atti e attestazione di ricevimento.

Gli atti e gli elenchi degli atti sottoposti a controllo possono essere trasmessi ai Comitati o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notificazione o di consegna a mano in duplice copia.

La data di ricezione è determinata rispettivamente o dalla data di consegna al Comitato contenuta nel talloncino di ritorno della raccomandata o dalla data apposta dalla Segreteria del Comitato sulla copia restituita all'ente al momento della notificazione a mano.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 13.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 13

Comunicazione e trasmissione

degli atti di controllo

Delle pronunce dei Comitati è data comunicazione, anche telegrafica, agli Enti entro il secondo giorno utile successivo a quello della loro adozione.

La trasmissione del provvedimento deve seguire, a pena di decadenza, entro i successivi dieci giorni utili.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 14.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 14

Relazione annuale

L'Assessore agli Enti Locali presenta entro il 31 marzo di ogni anno alla Giunta regionale una relazione sull'attività dei Comitati contenente l'indicazione dei problemi emersi, con particolare riguardo alle esigenze generali degli enti ed allo stato delle loro finanze e dei loro apparati, nonché all'attività svolta dagli enti medesimi nel quadro della programmazione regionale.

La relazione, previo esame da parte della Giunta, è trasmessa alla competente Commissione consiliare.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 15.

MEDDE, *Segretario*:

CAPO II

COMUNI, PROVINCE E CONSORZI DISCIPLINATI DIRETTAMENTE O PER RINVIO DAL T.U. LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE E T.U. LEGGI SANITARIE (Art. 1, lett a, b, c).

Art. 15

Pubblicazione degli atti

Fatte salve le disposizioni di leggi speciali che prevedono termini e periodi di pubblicazione diversi, le deliberazioni sono pubblicate nell'apposito albo degli enti, per estratto contenente l'intero dispositivo, entro dieci giorni dalla loro adozione e per la durata di quindici giorni a pena di decadenza.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 16.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 16

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono soggette al controllo anche di merito le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

a) bilancio e storno di fondi tra capitoli della stessa sezione, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati diminuisca o aumenti i capitoli cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;

b) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

c) prestiti di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli contratti per la realizzazione di opere pubbliche o per la copertura dei disavanzi economici di bilancio o di amministrazione nonché delle operazioni di prefinanziamento relative ai mezzi straordinari di ripiano dei

disavanzi di bilancio;

d) assunzione diretta di pubblici servizi;
e) acquisti di immobili — quando non siano volti alla realizzazione di opere pubbliche — alienazione degli stessi quando il valore del contratto superi i seguenti importi:

1) lire 25.000.000 per i Comuni capoluogo di provincia, per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, per le Amministrazioni provinciali e per i Consorzi dei quali facciano parte i predetti enti;

2) lire 15.000.000 per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti per i Consorzi dei quali facciano parte i predetti enti;

3) lire 5.000.000 per i Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti e per i Comuni diversi da quelli indicati nei punti precedenti;

f) contrattazione, con il metodo della trattativa privata, oltre i limiti di valore sottoindicati, e salvi i casi in cui la trattativa stessa segua a due esperimenti di gara pubblica andati deserti:

1) lire 15.000.000 per i Comuni capoluogo di provincia, per i Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, per le Amministrazioni provinciali e per i Consorzi dei quali facciano parte i predetti enti;

2) lire 8.000.000 per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e per i Consorzi dei quali facciano parte i predetti enti;

3) lire 3.000.000 per i Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti e per i Consorzi diversi da quelli indicati nei punti precedenti;

g) istituzione di Consorzi o adesione ai medesimi, approvazione o modificazione dei relativi statuti;

h) regolamenti;

i) tabelle organiche, stato giuridico e trattamento economico del personale;

l) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo;

m) approvazione degli atti delle dipendenti aziende speciali riguardanti:

1) il bilancio;

2) il conto consuntivo;

3) le tariffe dei pubblici servizi;

4) la contrazione dei mutui;

5) la tabella numerica del personale;

6) i provvedimenti che vincolano il bilancio per gli esercizi futuri, con esclusione di quelli riguardanti l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Gli importi relativi al valore dei contratti di cui alle lettere e) ed f) possono essere variati — in relazione all'andamento del valore della moneta — con decreto del Presidente della Giunta regionale previa delibera della Giunta medesima su proposta dell'Assessore agli enti locali, sentita la Commissione consiliare competente.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Isoni. Ne ha facoltà.

ISONI (D.C.). Onorevole Presidente, prendo la parola non già a commento e a sostegno di un emendamento che non ho presentato, ma soltanto per rilevare che l'elencazione puntuale e precisa dei provvedimenti e degli atti soggetti al controllo anche di merito da parte della Regione, è tale da far pensare che, in pratica, la scelta fatta dall'Amministrazione regionale e dal Consiglio in ordine all'autonomia degli enti locali, è quella dell'umiliazione dell'autonomia stessa, poichè praticamente la Regione con questo articolo ha avvocato a sè ogni e qualsiasi competenza in materia di controlli anche di merito, lasciando sì e no alle amministrazioni comunali la possibilità di acquistare qualche risma di carta e qualche piccola quantità di penne biro.

Ma, prescindendo da questo aspetto della questione che ritengo estremamente grave, io voglio fare un'osservazione: all'interno di questo controllo serrato si discrimina tra comuni maggiori e comuni minori, ossia tra amministrazioni comunali e amministrazioni comunali, e si limita l'autonomia dei piccoli comuni, i quali possono decidere sino ad una certa somma, mentre altri, magari per uno scarto di un solo abitante, per la differenza che passa tra gli abitanti 9.999 e gli abitanti 10.000

godono di maggiore autonomia. Ora io mi chiedo se gli estensori della legge, la Commissione, non abbiano considerato che in questo modo non viene tanto limitata la quantità di denaro fornito dalla Regione all'ente a seconda del numero degli abitanti (il che è abbastanza comprensibile), ma il fatto che il numero degli abitanti dà un diverso valore giuridico alla sovranità del Consiglio comunale, il che, mi sembra, profondamente offensivo e negatore dello stesso significato dell'autonomia dell'ente locale e della sua sovranità. All'ente locale si dà un'abilitazione a decidere fino ad una certa cifra e si nega l'abilitazione per cifre superiori, a meno che non abbia alle spalle un congruo numero di abitanti!

Anche se un principio deve essere affermato — ed in questo senso non pongo in discussione la volontà di affermare il principio di mettere un *plafond* oltre il quale le amministrazioni locali non sarebbero in grado di deliberare senza che sia esercitato il controllo di merito da parte dell'organo di controllo —, è gravemente discriminatorio che si usino pesi diversi nello stabilire la capacità giuridica dell'ente pubblico a seconda del numero degli abitanti che questo ente pubblico rappresenta.

Pertanto, io, a titolo di memoria, per questo articolo io mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.), Assessore agli enti locali, finanze e urbanistica. La Giunta condive le giuste preoccupazioni dell'onorevole Isoni e certamente avrebbe operato una scelta conseguente se non ci fosse stato un giudizio di tipo diverso che deriva dall'essenza del controllo di merito che, come l'onorevole Isoni potrà vedere dalla lettura attenta del successivo articolo 18, è un controllo esercitato esclusivamente attraverso l'invito al riesame da parte dell'Ente. Ecco! Il controllo di merito avviene attraverso l'invito del Comitato di controllo all'Ente controllato a rideliberare; se per caso l'Ente delibera nel senso ori-

ginario e non si riscontrano successivamente violazioni di legge o di regolamento, la seconda deliberazione dell'ente dà per approvata la materia che si è voluta decidere. Quindi l'elencazione puntuale delle materie ed anche la ripartizione dei singoli capitoli di spesa deriva dal carattere che si è voluto dare in questa legge al controllo di merito.

Le preoccupazioni dell'onorevole Isoni sarebbero state fondatissime se il controllo di merito non fosse stato puntualmente definito secondo le norme costituzionali; al di là di qualsiasi ripartizione della materia, è l'ente deliberante che rimane sempre sovrano e, per la seconda deliberazione, assunta nelle forme previste dall'articolo 18, il Comitato di controllo non potrà fare più nulla, a meno che non riscontri una violazione di legge. Quindi l'onorevole Isoni può stare tranquillo: non si è tolta alcuna autonomia ai Comuni, ma si è voluto introdurre il principio dell'invito a rideliberare per il riesame. In conclusione, le preoccupazioni del collega Isoni potrebbero in parte essere meno intense di quelle che ha dimostrato nel suo intervento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 16. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 17 è stato soppresso dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 18.

MEDDE, Segretario:

Art. 18

Procedimento di controllo

Le deliberazioni indicati all'articolo 16, divengono esecutive qualora i Comitati entro quindici giorni utili dal loro ricevimento, non ne pronunciano l'annullamento per incompetenza o violazione di legge, ovvero il rinvio a nuovo esame per motivi di merito.

Il termine è elevato a quaranta giorni

utili per i bilanci ed i regolamenti.

I Comitati possono, per una sola volta, richiedere all'ente o assumere direttamente elementi istruttori; in tale caso rimangono sospesi i termini di cui al primo e secondo comma e le pronunce del Comitato sono adottate entro quindici giorni utili dal ricevimento degli elementi integrativi o controdeduzioni richiesti all'ente ovvero entro quindici giorni utili dalla data del provvedimento con il quale il Comitato ha disposto l'assunzione diretta degli elementi istruttori.

Il controllo di merito è esercitato mediante richiesta motivata di riesame; il quale dovrà in ogni caso essere effettuato dal massimo organo deliberante dell'ente.

Ove il predetto organo confermi la deliberazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la deliberazione stessa diventa esecutiva semprechè l'atto di conferma, da inviarsi al Comitato entro dieci giorni utili dalla sua adozione — a pena di decadenza — non venga annullato dal Comitato entro dieci giorni utili dal suo ricevimento per vizi di violazione di legge o di regolamento, non attinenti alla deliberazione confermata.

In difetto della predetta maggioranza la deliberazione deve intendersi decaduta.

Le deliberazioni divengono esecutive anche quando prima della scadenza dei termini indicati nei precedenti commi, i Comitati danno formale avviso all'ente che l'atto è stato ritenuto immune da vizi.

Durante lo svolgimento del procedimento di controllo i bilanci sono esecutivi nei limiti di quote mensili pari ad un dodicesimo dei corrispondenti stanziamenti del bilancio del precedente esercizio. Il limite non si applica per le spese che per loro natura occorra fare in unica soluzione.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19.

MEDDE, Segretario:

Art. 19

Procedimento di controllo di sola legittimità

Le deliberazioni diverse da quelle indicate nell'articolo 16 divengono esecutive dopo la pubblicazione ai sensi del precedente articolo 15 e la loro comunicazione ai Comitati competenti per territorio, da effettuarsi, a pena di decadenza, entro otto giorni utili dalla loro adozione, a mezzo di elenchi contenenti l'indicazione del numero, della data e, in termini esaurienti, dell'oggetto delle deliberazioni medesime.

Entro dieci giorni dalla data di ricevimento dell'elenco di cui al primo comma, i Comitati, a seguito di denuncia o d'ufficio, possono chiedere copia delle deliberazioni e, qualora vi riscontrino un vizio di incompetenza o di violazione di legge o di regolamento anche dell'ente, ne pronunciano l'annullamento nei termini previsti dal primo e terzo comma dell'articolo 18.

Il controllo di legittimità non si esercita sugli atti che siano meramente esecutivi di provvedimenti già adottati e perfezionati ai sensi di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19 bis.

MEDDE, Segretario:

Art. 19 bis

Atti da inviare ai fini del controllo

Ai fini del controllo di cui all'art. 18 sono trasmesse ai Comitati, in duplice esemplare, le deliberazioni elencate dall'articolo 16 ed inoltre, ai fini del controllo di cui all'articolo

19, sono pure inviate, in duplice esemplare, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

a) nomina, costituzione e modificazione degli organi;

b) classificazione delle strade;

c) convenzioni previste dall'articolo 8, quinto comma, della legge 6 agosto 1967, numero 765, e successive modificazioni e integrazioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 19 *ter*.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 19 *ter*

Comunicazione delle deliberazioni ai gruppi consiliari

Di tutte le deliberazioni soggette al controllo viene inviata copia ai gruppi consiliari, entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 20.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 20

Esecutività immediata

Nei casi di urgenza, le deliberazioni soggette al solo controllo di legittimità possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza assoluta

dei componenti in carica dell'organo deliberante.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Anche l'articolo 21 è stato soppresso. Si dia lettura dell'articolo 22.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 22

Costituzione dei Consorzi

Fatte salve le competenze degli organi statali quando si tratta di servizi svolti dagli enti per conto e nell'interesse dello Stato, la costituzione dei Consorzi previsti e disciplinati dalla legge comunale e provinciale, che siano finalizzati a provvedere a servizi ed opere riguardanti materie di competenza regionale, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore agli enti locali.

Per la costituzione dei Consorzi coattivi, non imposti per legge, il decreto è emesso sentiti gli enti interessati e previo parere della Commissione competente del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 23.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 23

Controllo sugli

Organi

Spetta al Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli enti locali, previa deliberazione della Giunta, formulare proposte ai competenti organi dello Stato per l'adozione di provvedimenti a carico degli organi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La discussione sugli articoli 24, 25, 26 e 27 viene rinviata in attesa della predisposizione di alcuni emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 28.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 28

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'articolo 27 è svolto dai Comitati nei modi e nei termini indicati dai precedenti articoli 19 e 19 *bis* limitatamente alla lettera a).

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 29.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 29

Controllo sugli organi

Spetta al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta mede-

sima e su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Anche l'esame dell'articolo 30 è sospeso perchè sono stati annunciati degli emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 31.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 31

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'articolo 30 è svolto dai Comitati nei modi e nei termini indicati dai precedenti articoli 19 e 19 *bis* limitatamente alla lettera a).

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 32.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 32

Vigilanza - funzioni di amministrazione - controllo sugli organi

Resta ferma ogni altra attribuzione di legge spettante al Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore all'industria e commercio in materia di vigilanza, amministrazione attiva e controllo sugli organi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.), *Assessore agli enti locali, finanze e urbanistica*. Signor Presidente, intervengo perchè risulti agli atti dei lavori preparatori di questa seduta che c'è un problema di coordinamento connesso con la nuova dizione degli Assessorati derivante dalla legge numero 1. Ritengo che sia superfluo presentare degli emendamenti di carattere formale e che gli uffici del Consiglio, in sede di coordinamento, potrebbero essere autorizzati a realizzare il coordinamento con la legge numero 1, di recente approvata e resa esecutiva dal Consiglio regionale.

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Carrus. Se il Consiglio è d'accordo, se ne terrà conto in sede di coordinamento.

Metto in votazione l'articolo 32. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La discussione sull'articolo 33 è rinviata perchè sono stati annunciati degli emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 34.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 34

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati all'articolo 33 è svolto dai Comitati nei modi e nei termini indicati dai precedenti articoli 19 e 19 bis limitatamente alla lettera a).

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 35

Vigilanza - funzioni di amministrazione attiva - controllo sugli organi

Resta ferma ogni altra attribuzione di legge spettante al Presidente della Giunta regionale ed all'Assessore all'industria e commercio in materia di vigilanza, amministrazione attiva e controllo sugli organi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La discussione sull'articolo 36 è rinviata perchè è stata annunciata la presentazione di alcuni emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 37.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 37

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'articolo 36 è svolto dai Comitati nei modi e nei termini indicati nei precedenti articoli 19 e 19 bis, limitatamente alla lettera a).

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 38.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 38

Vigilanza - funzioni di amministrazione - controllo sugli organi

Resta ferma ogni altra attribuzione di legge spettante al Presidente della Giunta ed all'Assessorato al turismo in materia di vigilanza, amministrazione attiva e controllo sugli organi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 39.

MEDDE, Segretario:

CAPO IX

ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E RELATIVI CONSORZI
(art. 1, lett. m)

Art. 39

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte all'approvazione dei Comitati di controllo le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

a) bilancio, destinazione di nuove entrate e storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati diminuisca o aumenti il capitolo cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;

b) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

c) prestiti di qualsiasi natura;

d) trasformazione o diminuzione di patrimonio, per un valore superiore a lire 2.000.000;

e) regolamenti interni di amministrazione;

f) acquisti e alienazioni di immobili, quando il valore del contratto superi l'importo di lire 5.000.000;

g) contrattazione, con il metodo della trattativa privata e salvo il caso che la trattativa stessa segua a due esperimenti di gara pubblica andata deserta, quando il valore del contratto superi l'importo di lire 3.000.000;

h) l'istituzione di Consorzi o adesione ai medesimi, approvazione o modifiche dei relativi statuti;

i) disciplina giuridica trattamento economico del personale e tabelle organiche;

l) assunzione sotto qualsiasi forma di personale fuori ruolo;

m) approvazione dei conti consuntivi.

Le deliberazioni divengono esecutive qualora il Comitato, entro il termine di quindici giorni utili dal loro ricevimento, non ne deneghi l'approvazione per motivi di merito ovvero ne pronunci l'annullamento per vizio di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamento anche dell'ente.

Il termine è levato a quaranta giorni utili per i bilanci ed i regolamenti, ed a 180 giorni utili per i conti consuntivi.

Trova applicazione il disposto del comma terzo dell'articolo 18.

Avverso il diniego di approvazione è dato all'Ente ricorso, anche nel merito, alla Giunta Regionale che decide con decreto del Presidente su proposta dell'Assessore competente in materia di assistenza e beneficenza.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 40.

MEDDE, Segretario:

Art. 40

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Salvo quanto disposto nel successivo comma, il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli elencati nell'articolo 39 è

svolto dai Comitati che, nei modi e nei termini indicati nell'articolo 19, ne pronunciano l'annullamento qualora vi riscontrino un vizio di incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge o di regolamento anche dell'Ente.

Le deliberazioni concernenti la nomina e la modificazione degli organi divengono esecutive qualora i Comitati — cui le stesse deliberazioni debbono essere inviate in duplice esemplare entro otto giorni dalla loro adozione pena la decadenza — non ne pronuncino l'annullamento per illegittimità entro dieci giorni utili dal loro ricevimento. Si applicano le norme di cui al terzo e settimo comma dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 41.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 41

Costituzione dei Consorzi e delle Federazioni

Alla costituzione dei Consorzi e delle Federazioni si provvede nei modi previsti dall'articolo 22, su proposta dell'Assessore competente in materia di assistenza e beneficenza.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 42.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 42.

Controllo sugli organi

Spetta al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima e su proposta dell'Assessore competente in materia di assistenza e beneficenza, adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'esame dell'articolo 43 è rinviato perchè stanno per essere presentati degli emendamenti.

Passiamo all'articolo 44. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 44

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Salvo quanto disposto nel successivo comma, il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'articolo 43 è svolto dai Comitati che, nei modi e nei termini indicati nell'articolo 19 ne pronunciano l'annullamento qualora vi riscontrino un vizio di incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge o di regolamento anche dell'ente.

Le deliberazioni concernenti la nomina, la costituzione e la modificazione degli organi divengono esecutive qualora i Comitati — cui le stesse deliberazioni debbono essere inviate in duplice esemplare entro otto giorni dalla loro adozione pena la decadenza — non ne pronuncino l'annullamento per illegittimità entro dieci giorni utili dal loro ricevimento. Si applicano le norme di cui al terzo e settimo comma dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 45

Controllo sugli organi

Spetta al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La discussione dell'articolo 46 è ugualmente rinviata perchè devono essere presentati degli emendamenti.

Si dia lettura dell'articolo 47.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 47

Atti soggetti al solo controllo di legittimità

Salvo quanto disposto nel successivo comma il controllo di legittimità sugli atti diversi da quelli indicati nell'articolo 46 è svolto dai Comitati che nei modi e nei termini indicati nell'articolo 19 ne pronunciano l'annullamento qualora vi riscontrino un vizio di incompetenza eccesso di potere o violazione di legge o di regolamento anche dell'Ente.

Le deliberazioni concernenti la nomina, la costituzione e la modificazione degli organi divengono esecutive qualora i Comitati — cui le stesse deliberazioni debbono essere inviate in duplice esemplare entro otto giorni dalla loro adozione pena la decadenza — non ne pronuncino l'annullamento per illegittimità entro dieci giorni utili dal loro ricevimento. Si appli-

cano le norme di cui al terzo e settimo comma dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 48

Controllo sugli organi

Spetta al Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, e su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste, adottare a carico degli organi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

La discussione degli articoli dal 49 al 51 viene rinviata perchè sono stati annunciati degli emendamenti. Gli articoli 52 e 53 sono stati soppressi dalla Commissione.

Passiamo all'articolo 54. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

CAPO XIV
SERVIZIO DI CONSULENZA

Art. 54

Ufficio di ricerca, consulenza e assistenza

Presso l'Assessorato agli enti locali è istituito un ufficio con compiti di ricerca e consulenza in favore degli enti locali, con diramazioni presso le sedi dei vari Comitati.

A tali fini, il predetto ufficio, avvalendosi anche della collaborazione degli uffici dei Comitati:

1) provvede a raccogliere i dati relativi alle finanze, agli apparati e più in generale alle realtà economiche delle amministrazioni locali;

2) cura lo studio ed il raffronto delle esperienze maturate dalle amministrazioni locali italiane ed estere;

3) svolge attività di informazione a carattere generale, eventualmente in collaborazione con istituti e organizzazioni specializzati pubblici e privati, anche promuovendo incontri e convegni con gli amministratori ed i quadri burocratici degli enti locali;

4) assiste, a loro richiesta, le singole amministrazioni locali per la soluzione di particolari problemi, fornendo loro tutta la documentazione e i suggerimenti necessari;

5) anche riguardo all'attuazione dell'articolo 44 dello Statuto speciale, promuove e svolge, d'intesa con gli Organismi Comprensoriali e gli enti locali interessati, attività di sperimentazione a:

a) realizzare forme associative fra enti locali — ancorchè diverse da quelle consortili — per il riordinamento e la realizzazione dei servizi e degli apparati degli enti stessi;

b) favorire nuove forme di rapporti fra le frazioni e i rispettivi capoluoghi.

Per l'attuazione dei predetti compiti e sulla base dei programmi di cui all'ultimo comma del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

1) assumere, mediante la stipulazione di formali convenzioni, le spese per la collaborazione degli istituti e organizzazioni specializzati, pubblici e privati;

2) rimborsare nei modi e nella misura previsti per i dipendenti regionali le spese di viaggio a favore degli amministratori e dipendenti degli enti locali che, su invito, partecipano agli incontri e convegni indetti in forza del secondo comma, n. 3, del presente articolo e liquidare ai medesimi i compensi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15;

3) assumere ogni altra spesa per l'attività di sperimentazione di cui al secondo com-

ma del presente articolo e concedere agli stessi fini contributi agli enti locali.

L'Assessore propone all'approvazione della Giunta regionale il programma annuale di attività dell'Ufficio di ricerca e consulenza, anche ai fini dell'assunzione delle relative spese a carico del bilancio regionale.

In sede di relazione di cui all'articolo 14 l'Assessore riferisce altresì analiticamente del programma di cui al precedente comma.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 55.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 55

Uffici dei Comitati di controllo

Sono istituiti presso ciascun Comitato un ufficio amministrativo, un ufficio di ragioneria ed un ufficio tecnico, con compiti istruttori.

La dotazione organica degli uffici di cui al primo comma è stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli enti locali, sentita la Commissione competente del Consiglio regionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Carrus - Corona - Rais:

“Art. 55: Dopo l'ultimo comma aggiungere: “Fino a quando non saranno funzionanti gli uffici tecnici previsti dal presente articolo,

i Comitati potranno continuare a richiedere i pareri di cui all'articolo 1, secondo comma, della presente legge". (4)

PRESIDENTE. L'onorevole Carrus ha facoltà di illustrare questo emendamento.

CARRUS (D.C.), *Assessore agli enti locali, finanze e urbanistica*. Praticamente, è stata soppressa ogni possibilità di ricorrere a pareri obbligatori o facoltativi per legge, soprattutto di organi tecnici, quali il Genio Civile, gli Uffici tecnici erariali e così via.

Ora, poichè questi compiti saranno assunti dai Comitati di controllo e poichè è abbastanza improbabile che immediatamente si potrà dar luogo alla costituzione degli Uffici tecnici presso detti Comitati di controllo, ritiene la Giunta che sia opportuno presentare quest'emendamento, in virtù del quale i Comitati sono facoltizzati a richiedere questi pareri fino a quando non saranno funzionanti gli Uffici tecnici (con molta probabilità, quando sarà attuata la riforma della Regione) e verranno trasferiti agli Uffici tecnici degli Enti locali gli organi che, attualmente, in base al decreto numero 480, sono stati trasferiti alla Regione.

Quindi, per non creare questo vuoto di parere tecnico, si è voluto proporre questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 55. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 4. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 56.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 56

Indennità

Con apposita legge regionale sarà disciplinata la misura delle indennità e dei rimborsi da attribuire ai componenti dei Comitati previsti dalla presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 57

Disposizioni transitorie

Salvo il disposto di cui all'ultimo comma del presente articolo, fino a quando non saranno insediati i Comitati istituiti con la presente legge, i controlli sugli enti indicati all'articolo 1 sono esercitati dagli organi che attualmente li svolgono nelle forme e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni.

La data di insediamento dei Comuni è fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore agli enti locali, previa deliberazione della Giunta regionale, entro 60 giorni dalla loro elezione; con lo stesso decreto è fissata, per ciascuna categoria di enti, la data di effettivo trasferimento delle funzioni di controllo ai Comitati.

In attesa dell'insediamento dei Comitati, i controlli sugli atti degli enti ospedalieri sono esercitati dal Comitato e dalle Sezioni di cui alla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, integrati da un funzionario designato dall'Assessore regionale alla igiene e sanità.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.), *Assessore agli enti locali, finanze e urbanistica*. Presidente, per un errore di stampa. Il secondo comma dell'articolo 57 reca, anzichè, la data di insediamento dei Comitati, la data di insediamento dei Comuni. E' un grossolano errore di stampa, quindi ritengo non ci sia bisogno di un formale emendamento. In sede di coordinamento si potrà dire: la data di insediamento dei Comitati.

PRESIDENTE. Se il Consiglio è d'accordo, se ne potrà tener conto in sede di coordinamento. Va bene.

Metto in votazione l'articolo 57. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 58

Disposizioni finanziarie

Fatta eccezione delle spese relative al personale in servizio presso gli uffici previsti dagli articoli 54 e 55, ogni altra spesa derivante dall'attuazione della presente legge graverà sul capitolo 11201 del bilancio della Regione per l'anno 1976 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. La denominazione del capitolo 11201 è così modificata:

“Spese per l'esercizio dei controlli sugli enti locali”.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore al bilancio d'intesa con l'Assessore agli enti locali, il capitolo può essere ripartito in articoli in relazione alle previsioni di spesa della presente legge.

A favore del capitolo 11201 è stornata dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 la somma di lire 150.000.000.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Carrus. Ne ha facoltà.

CARRUS (D.C.), *Assessore agli enti locali, finanze e urbanistica*. Signor Presidente la data di stampa del disegno di legge 137 è precedente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1977, quindi reca come data di approvazione quella del bilancio dell'anno 1976. Ritengo che anche questo possa essere — a meno che l'ufficio di Presidenza non ritenga che sia necessario presentare un formale emendamento — corretto in sede di coordinamento e dire: esercizio 1977.

PRESIDENTE. Se i capitoli sono gli stessi, se ne potrà tenere conto in sede di coordinamento.

CARRUS (D.C.), *Assessore agli enti locali, finanze e urbanistica*. Ritengo che si debba sospendere anche la votazione su questo articolo per accertare se i capitoli sono gli stessi o sono diversi; nel caso che siano diversi, la Giunta presenterà un emendamento.

PRESIDENTE. D' accordo, onorevole Carrus.

In attesa che vengano distribuiti tutti gli emendamenti preannunciati, sospendiamo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 05, viene ripresa alle ore 12 e 25).

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con la discussione degli articoli il cui esame era stato precedentemente sospeso. Si dia lettura dell'articolo 3.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 3

Composizione dei Comitati

I Comitati sono composti:

a) da nove esperti, di cui sei effettivi e tre

supplenti, nelle discipline giuridiche amministrative, sanitarie, tecniche e in materia di assistenza sociale, eletti dal Consiglio regionale tra i cittadini eleggibili a Consigliere regionale, su liste di candidati sottoposte al preventivo parere della Commissione consiliare competente;

b) dal Capo dell'ufficio provinciale o circoscrizionale dell'Assessorato degli enti locali e dal Capo della Ragioneria dello stesso ufficio.

Nell'esercizio del controllo sugli atti degli enti ospedalieri e degli enti indicati ai punti f), n) ed o), ai punti h) ed i) ed ai punti l) e p) del precedente articolo 1, i Comitati sono integrati da un funzionario regionale designato rispettivamente dall'agricoltura e foreste, dall'Assessore all'igiene e sanità, dall'Assessore all'agricoltura e foreste, dall'Assessore all'industria e commercio e dall'Assessore al turismo. La partecipazione dei predetti funzionari non è condizione di validità delle sedute.

Per l'elezione degli esperti di cui alla lettera a) ciascun Consigliere regionale vota per quattro membri effettivi e due supplenti con votazioni separate. Rimangono eletti i sei effettivi e i tre supplenti che ottengono il maggior numero dei voti. A parità di voti è proclamato il più anziano di età.

Il Presidente del Comitato è eletto direttamente dal Consiglio regionale, con votazione separata, tra i membri effettivi di cui alla lettera a).

In caso di vacanza o del Presidente o di uno o più esperti il Consiglio regionale provvede alla surrogazione entro quarantacinque giorni.

I membri dei Comitati sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

I Comitati sono rappresentati dai rispettivi Presidenti.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati cinque emendamenti.

Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

Emendamento (sostitutivo parziale) Car-

rus - Corona - Rais:

“Art. 3: Alla lettera b) sostituire l'espressione “dal Capo” con “dal Direttore”. (1)

Emendamento (sostitutivo parziale) Are - Macis - Puddu Piero - Spano - Berlinguer

“Art. 3: Al primo comma lettera a) sostituire: “su liste di candidati sottoposte” con “su elenchi di nominativi sottoposti.” (6)

Emendamento (sostitutivo parziale) Are - Macis - Puddu Piero - Spano - Berlinguer:

“Art. 3: Al secondo comma sostituire il periodo dalle parole “Nell'esercizio” fino a “Assessore al turismo” con il seguente periodo: Nell'esercizio del controllo di merito degli enti indicati nell'articolo 1 — ad eccezione dei Comuni, Province, Comunità montane ed organismi comprensoriali — i Comitati sono integrati di volta in volta da un funzionario regionale designato dall'Assessore competente” (7)

Emendamento (aggiuntivo) Are - Macis - Puddu Piero - Spano - Berlinguer:

“Art. 3: Dopo il secondo comma aggiungere il seguente: “I funzionari di cui al precedente comma partecipano alle sedute senza diritto di voto.” (8)

Emendamento (sostitutivo parziale) Are - Macis - Puddu Piero - Spano - Berlinguer:

“Art. 3: Sostituire il quarto comma con i seguenti: Il Consiglio regionale elegge un Presidente e un Vicepresidente per ciascun Comitato. L'elezione avverrà mediante unica votazione in cui sarà votato un solo nome: il maggior votato sarà il Presidente, chi lo segue immediatamente, il Vicepresidente”. (9)

PRESIDENTE. I presentatori possono illustrare gli emendamenti.

CARRUS (D.C.), Assessore agli enti locali, finanze e urbanistica. Si danno per illustrati.

MACIS (P.C.I.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 1. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 6. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 7. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 9. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 3, come risulta dopo l'approvazione degli emendamenti. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Infine metto in votazione l'emendamento numero 8. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo all'articolo 3 *ter*. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 3 *ter*

Surrogazione del Comitato

Quando, per qualunque motivo, uno dei componenti del Comitato abbia cessato di farne parte, si provvede alla surrogazione nei modi seguiti per la nomina, nel rispetto del rapporto tra maggioranza e minoranza.

Chi subentra resta in carica fino alla scadenza del Comitato.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

Emendamento (aggiuntivo) Are - Macis - Puddu Piero - Spano - Berlinguer:

"Art. 3 *ter*: Nel primo comma dopo le parole "nei modi seguiti per la nomina" aggiungere le parole "e nei termini previsti nell'articolo precedente." (10)

PRESIDENTE. I presentatori possono illustrare l'emendamento. Onorevole Are?

ARE (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 3 *ter*. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 10. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 24.

MEDDE, *Segretario*:

CAPO III
COMUNITA' MONTANE ED ENTI COMPRESORIALI (art. 1, lett. d)

Art. 24

Disciplina dei controlli

Sono estese alle Comunità Montane ed agli Organismi Comprensoriali le disposizioni della presente legge relative ai controlli sugli atti dei Comuni capoluoghi di Provincia.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia

lettura.

MEDDE, *Segretario*:

Emendamento (soppressivo totale) Are - Macis - Puddu Piero - Spano - Berlinguer:

“Art. 24: Si sopprimono il capo III e l'articolo 24”. (12)

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 12. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

MEDDE, *Segretario*:

CAPO IV AZIENDE COMUNALI E PROVINCIALI

Art. 25

Aziende esercenti pubblici servizi (art. 1, lettera e)

Salvo il combinato disposto dagli articoli 16, lettera m), e 18, i Comitati esercitano il controllo di legittimità sugli atti delle aziende disciplinate dal regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, nei modi e nei limiti previsti dagli articoli 19 e 19 bis della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento.

Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

Emendamento (aggiuntivo) Are - Macis - Puddu Piero - Spano - Berlinguer - Saba - Marini - Loretta:

“Art. 25: Aggiungere il seguente comma: “Ai fini della loro esecutività le deliberazioni di cui alla lettera m) dell'articolo 16 nonché quelle riguardanti il trattamento economico e

quelle riguardanti il trattamento economico e giuridico del personale e relativa pianta organica sono altresì soggette ad omologazione, anche sotto il profilo del merito, da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 lettera b) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 che deve pronunciarsi entro 15 giorni utili dalla data del provvedimento del Comitato di controllo sugli stessi atti. Qualora la Giunta ometta di provvedere entro il predetto termine gli atti si intendono omologati”. (25)

PRESIDENTE. L'emendamento viene dato per illustrato dai presentatori.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo numero 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo numero 25. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26.

MEDDE, *Segretario*:

Art. 26

Aziende silvo pastorali
(art. 1, lett. f)

Nei limiti e nei modi previsti dall'articolo 18, i Comitati esercitano nei confronti degli atti dei Comuni concernenti le aziende di cui alla lettera f) dell'articolo 1 i controlli di legittimità e di merito che il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni, demanda al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa.

A tali fini i predetti atti comunali sono inviati in duplice esemplare ai Comitati competenti per territorio.

Restano salve le attribuzioni consultive degli Ispettorati forestali.

Le attribuzioni demandate al Prefetto

fetto dagli articoli 146 e 147 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni, sono svolte dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore all'agricoltura.

PRESIDENTE. All'articolo 26 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

Emendamento (aggiuntivo) Are - Macis - Puddu Piero - Spano - Berlinguer - Saba - Marini - Loretta:

"Art. 26: Dopo il primo comma aggiungere il seguente: "Ai fini della loro esecutività le deliberazioni concernenti approvazione di bilancio e relative variazioni, trattamento economico e giuridico del personale e relative tabelle organiche, conti consuntivi, sono altresì soggette ad omologazione, anche sotto il profilo del merito, da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, lettera b), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che deve pronunciarsi entro 15 giorni utili dalla data del provvedimento del comitato di controllo sugli stessi atti. Qualora la Giunta ometta di provvedere entro il predetto termine gli atti si intendono omologati." (26)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

ARE (D.C.). Si intende illustrato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 26. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

MEDDE, *Segretario*:

CAPO V
ENTI OSPEDALIERI
(art. 1, lett. g)

Art. 27

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte all'approvazione dei Comitati, nei modi e nei termini di cui all'articolo 18, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

- a) lo statuto e relative modifiche;
- b) adempimenti prescritti dal piano regionale ospedaliero;
- c) disciplina giuridica e trattamento economico del personale; relativa pianta organica;
- d) regolamenti relativi al servizio sanitario interno ed esterno, al servizio amministrativo, ai servizi generali e gli altri regolamenti similari;
- e) bilancio preventivo e storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni recentemente effettuati diminuisca o aumenti i capitoli cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;
- f) alienazioni ed acquisto di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito di azioni industriali;
- g) accettazione di donazioni, eredità e legati;
- h) contratti di valore superiore all'importo di lire 5.000.000 o che impegnino l'ente per gli esercizi futuri;
- i) i contratti di locazione di durata superiore a nove anni;
- l) tariffe per le prestazioni sanitarie per i paganti in proprio;
- m) contrattazione con il metodo della trattativa privata, oltre i limiti di valore sottoindicati e salvi i casi in cui la trattativa stessa segua a due esperimenti di gara pubblica andati deserti:
 - 1) lire 3.000.000 per ospedali con un nu-

mero di posti letto non superiore a 400;

2) lire 5.000.000 per ospedali con un numero di posti letto compreso fra i 401 ed 800;

3) lire 7.000.000 per ospedali con un numero di posti letto compreso fra 801 e 1.200;

4) lire 9.000.000 per ospedali con un numero di posti letto superiori a 1.200;

n) assunzione sotto qualsiasi forma, di personale fuori organico;

o) approvazione conti consuntivi.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'articolo 12, all'Assessorato regionale competente, contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

Restano fermi i controlli del merito e di legittimità che leggi particolari demandano alla competenza diretta della Giunta regionale; le deliberazioni relative vengono inviate al Comitato di controllo solo per conoscenza.

PRESIDENTE. All'articolo 27 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

Emendamento (aggiuntivo) Are - Macis - Puddu Piero - Spano - Berlinguer - Saba - Marini - Lorettu:

"Art. 27: Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

"Salvo quando disposto dalla legge regionale 4 febbraio 1975, n. 5, ai fini della loro esecutività le deliberazioni indicate alle lettere b) c) e) l) o) del 1° comma sono altresì soggette all'omologazione anche sotto il profilo del merito, da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 lettera b) della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 che deve pronunciarsi entro 15 giorni utili dalla data del provvedimento del comitato di controllo sugli stessi atti. Qualora la Giunta ometta di provvedere entro il predetto termine gli atti si intendono omologati" (14).

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha

facoltà di illustrare l'emendamento.

ARE (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 27. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento numero 14. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Altri due emendamenti sono stati presentati ai titoli dei Capi quinto e secondo. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

Emendamento (aggiuntivo) Are - Macis - Puddu Piero - Spano - Berlinguer:

"Capo V: Al titolo aggiungere le parole "e Consorzi sanitari disciplinati dal testo unico delle leggi sanitarie" (13).

Emendamento (sostitutivo totale) Are - Macis - Puddu Piero - Spano - Berlinguer:

"Capo II: Il titolo è così sostituito; "Comuni, Province, Comunità Montane, Organismi comprensoriali".

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare gli emendamenti.

ARE (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 13, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento

numero 11, sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 30.

MEDDE, *Segretario*:

CAPO VI
CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
AGRICOLTURA E ARTIGIANATO
(art. 1, lett. h)

Art. 30

Atti soggetti al controllo anche di merito.

Sono sottoposte all'approvazione dei Comitati, nei modi e nei termini di cui all'articolo 18, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

- a) bilancio preventivo e storno di fondi;
- b) situazione patrimoniale;
- c) stipulazione di mutui;
- d) regolamento;
- e) costituzione di aziende, gestioni o servizi speciali e partecipazioni ad essi;
- f) stato giuridico ed economico del personale tabelle organiche;
- g) approvazione dei conti consuntivi;
- h) acquisto di immobili;
- i) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'articolo 12, all'Assessorato regionale competente, contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

Emendamento (aggiuntivo) Are - Macis - Puddu Piero - Spano - Berlinguer - Saba - Marini - Lorettu:

“Art. 30 - Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

“Ai fini della loro esecutività le deliberazioni di cui alle lettere a) - f) g) del presente articolo sono altresì soggette ad omologazione, anche sotto il profilo del merito, da parte della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4 lettera b) della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, che deve pronunciarsi entro 15 giorni utili dalla data del provvedimento del Comitato di controllo sugli stessi atti. Qualora la Giunta ometta di provvedere entro il predetto termine gli atti si intendono omologati”. (15)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori può illustrare l'emendamento.

ARE (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 30. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 15, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo all'articolo 33. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

CAPO VII
CONSORZI PER LE AREE E NUCLEI DI
SVILUPPO INDUSTRIALE
(art. 1, lett. i)

Art. 33

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte all'approvazione dei Comitati, nei modi e nei termini di cui all'articolo 18, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

- a) bilanci preventivi;
- b) regolamenti dei servizi;
- c) regolamenti sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, tabelle organiche;
- d) approvazione dei conti consuntivi;
- e) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale non di ruolo.

Le deliberazioni di cui al precedente comma devono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'articolo 12, all'Assessorato regionale competente contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

Sulle deliberazioni relative alla modifiche dello Statuto e l'ammissione nel Consorzio di nuovi enti, restano fermi i controlli di legittimità e di merito che le vigenti disposizioni demandano alla competenza della Giunta regionale.

PRESIDENTE. All'articolo 33 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

Emendamento (aggiuntivo) Are - Macis - Puddu Piero - Spano - Berlinguer - Saba - Marini - Loretta:

“Art. 33: Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

“Ai fini della loro esecutività le deliberazioni di cui alle lettere a), c), d), del presente articolo sono altresì soggette ad omologazione, anche sotto il profilo del merito, da parte della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4 lettera b), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che deve pronunciarsi entro 15 giorni utili dalla data del provvedimento del Comitato di controllo sugli stessi atti. Qualora la Giunta ometta di provvedere entro il predetto termine, gli atti si intendono omologati” (17).

PRESIDENTE. Poichè l'emendamento viene dato per illustrato e nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 33. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Al titolo del Capo VII è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

Emendamento (aggiuntivo) Are - Macis - Puddu Piero - Spano - Berlinguer - Saba - Marini - Loretta:

“Capo VII: Al titolo aggiungere:

“Costituiti ai sensi delle leggi per il Mezzogiorno, Consorzi per le zone industriali d'interesse regionale e Consorzi disciplinati direttamente e per rinvio dal Testo Unico della legge comunale e provinciale” (16).

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

ARE (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 16, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 36.

MEDDE, Segretario:

CAPO VIII ENTI PROVINCIALI DEL TURISMO (art. 1, lett. 1)

Art. 36

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte all'approvazione dei Comitati, nei modi e nei termini di cui all'articolo 18, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

- a) le direttive generali ed i programmi di attività, quando siano validi per un intero

esercizio finanziario;

b) i bilanci preventivi e le relative variazioni;

c) l'approvazione dei conti consuntivi;

d) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico, le tabelle organiche;

e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;

f) le locazioni e le spese che impegnano l'ente oltre l'esercizio finanziario;

g) l'assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo.

Le deliberazioni di cui al precedente comma, devono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'articolo 12, all'Assessorato competente contestualmente all'invio al Comitato di controllo.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

Emendamento (aggiuntivo) Are - Macis - Puddu Piero - Spano - Berlinguer - Saba - Marini - Lorettu:

"Art. 36: Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

"Ai fini della loro esecutività le deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d) del presente articolo sono altresì soggette ad omologazione, anche sotto il profilo del merito, da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 lettera b) della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, che deve pronunciarsi entro 15 giorni utili dalla data del provvedimento del Comitato di Controllo sugli stessi atti. Qualora la Giunta ometta di provvedere entro il predetto termine, gli atti si intendono omologati" (19).

PRESIDENTE. Per illustrare l'emendamento ha facoltà di parlare uno dei presentatori.

ARE (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'articolo 36. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 19. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Al titolo del Capo VIII è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

Emendamento (aggiuntivo) Are-Macis-Puddu Piero-Spano-Berlinguer-Saba-Marini-Lorettu:

"Capo VIII: Al titolo aggiungere:

"e Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo" (18).

PRESIDENTE. Uno dei presentatori può illustrare l'emendamento.

ARE (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 43.

MEDDE, *Segretario*:

CAPO X
CONSORZI FRA UTENTI DI STRADE
VICINALI
(art. 1, lett. n)

Art. 43

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte all'approvazione dei Comi-

tati, nei modi e termini di cui all'articolo 39, le deliberazioni concernenti seguenti oggetti:

a) bilancio e storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se stesso oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati diminuisca o aumenti i capitoli cui si riferisce nella misura di oltre un quarto dello stanziamento originario;

b) destinazione di nuove e maggiori entrate quando l'importo complessivo delle stesse, anche in più riprese, sia superiore a un ventesimo delle entrate ordinarie;

c) spese vincolanti il bilancio per oltre cinque anni;

d) prestiti di qualsiasi natura;

e) acquisto o alienazione di immobili quando il valore del contratto superi l'importo di lire 5.000.000;

f) contrattazione con il metodo della trattativa privata quando il valore del contratto superi l'importo di lire 2.000.000, salvi i casi in cui la trattativa stessa segua a due esperimenti di gara pubblica andati deserti;

g) disciplina giuridica, trattamento economico del personale e tabelle organiche;

h) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale non di ruolo;

i) approvazione dei conti consuntivi;

l) contratti di esattoria e tesoreria.

Avverso il diniego di approvazione è dato all'Ente ricorso, anche nel merito, alla Giunta regionale che decide con decreto del Presidente su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

Emendamento (sostitutivo parziale) Are - Macis - Puddu Piero - Spano - Berlinguer - Saba - Marini - Lorettu:

“Art. 43: Sostituire l'ultimo comma con il seguente: “Le deliberazioni di cui al preceden-

te comma debbono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'articolo 12, all'Assessorato regionale all'agricoltura contestualmente all'invio al Comitato di Controllo”(20).

Emendamento (aggiuntivo) Are - Macis - Puddu Piero - Spano - Berlinguer - Saba - Marini - Lorettu:

“Art. 43: Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente: “Ai fini della loro esecutività le deliberazioni di cui alle lettere a) c) g) i) del presente articolo sono altresì soggette ad omologazione anche sotto il profilo del merito, da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4, lettera b) della L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, che deve pronunciarsi entro 15 giorni utili dalla data del provvedimento del Comitato di Controllo sugli stessi atti. Qualora la Giunta ometta di provvedere entro il predetto termine, gli atti si intendono omologati” (21).

PRESIDENTE. Per illustrare gli emendamenti uno dei presentatori ha facoltà di parlare.

ARE (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento numero 20, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 43, come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto infine in votazione l'emendamento numero 21, aggiuntivo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 46.

MEDDE, *Segretario*:

CAPO XI
CONSORZI DI BONIFICA
(art. 1, lett. o)

Art. 46

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte all'approvazione dei Comitati, nei modi e nei termini di cui all'articolo 39, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

- a) bilanci preventivi e relative variazioni;
- b) regolamenti di amministrazione;
- c) partecipazioni ad enti, società ed associazioni;
- d) contratti di esattoria e tesoreria;
- e) mutui;
- f) approvazione conti consuntivi;
- g) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo;
- h) disciplina giuridica, trattamento economico del personale e tabelle organiche;
- i) acquisto o alienazione di immobili.

Avverso il diniego di approvazione è dato all'Ente ricorso, anche nel merito, alla Giunta regionale che decide con decreto del Presidente su proposta dell'Assessore all'agricoltura e foreste.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti.

Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

Emendamento (sostitutivo parziale) Are - Macis - Puddu Piero - Spano - Berlinguer - Saba - Marini - Loretta:

“Art. 46: Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

“Le deliberazioni di cui al precedente comma debbono essere trasmesse per conoscenza, nei modi previsti dall'articolo 12, all'Assessorato regionale all'agricoltura contestual-

mente all'invio al Comitato di controllo” (22).

Emendamento (aggiuntivo) Are - Macis - Puddu Piero - Spano - Berlinguer - Saba - Marini - Loretta:

“Art. 46 : Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

“Ai fini della loro esecutività le deliberazioni di cui alle lettere a), c), f), h) del presente articolo sono altresì soggette ad omologazione, anche sotto il profilo del merito, da parte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 4 lettera b), della legge regionale 7 gennaio 1977, numero 1, che deve pronunciarsi entro 15 giorni utili dalla data del provvedimento del Comitato di Controllo sugli stessi atti. Qualora la Giunta ometta di provvedere entro il predetto termine, gli atti si intendono omologati” (23).

PRESIDENTE. Gli emendamenti possono essere illustrati da uno dei presentatori.

SABA (D.C.). Si danno per illustrati.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Berlinguer. Ne ha facoltà.

BERLINGUER (P.C.I.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente per pronunciare e dichiarare il voto favorevole del Gruppo comunista agli emendamenti e, nel complesso, alla legge 137, che in precedenza non era certamente una legge perfetta — lo ha ribadito anche l'Assessore Carrus — ed aveva suscitato diverse perplessità. Ci siamo determinati successivamente a dare un voto favorevole a questa legge che il Consiglio si appresta ad esitare per diversi motivi: innanzi tutto l'urgenza che si è palesata nel contesto isolano di una normativa che mutasse la situazione precedente, che andasse incontro alle autonomie locali, che procedesse sul cammino della rivalutazione delle autonomie locali affrancandole da quelle che era il vecchio, vetusto e vessatorio sistema di controllo.

La legge ha presentato anche numerose altre scelte importanti; ha rappresentato cioè un tentativo di mettere un po' d'ordine in questa complessa materia, soprattutto in riferimento a quelli che erano i diritti interessati del provvedimento.

Ci siamo determinati a dare un voto favorevole anche perchè abbiamo apprezzato lo sforzo di tutte le forze dell'intesa per addivenire a soluzioni unitarie. Esprimiamo il nostro compiacimento — il compiacimento del Gruppo comunista — per quest'azione, per questo sforzo, per quest'impegno teso a trovare in materia soluzioni unitarie. Pur sapendo che è stato concepito in altri tempi, il presente disegno di legge nasce oggi sotto l'insegna dell'intesa. E' questo che ci determina nel voto, che richiede la nostra partecipazione attiva a questa soluzione politica, ed è per questo che, con l'auspicio e l'impegno che questo sforzo unitario continui anche nella fase di sperimentazione e di attuazione di questo disegno di legge, chè si possano insieme verificare i difetti ed addivenire in momenti successivi ai possibili miglioramenti, noi comunisti esprimiamo il voto favorevole soprattutto perchè riteniamo merito di un diverso disegno di legge i veri destinatari del disegno stesso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Are. Ne ha facoltà.

ARE (D.C.). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche noi prendiamo la parola per esprimere il voto favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana, anche se ci rendiamo conto che questo disegno di legge contiene delle imperfezioni, per la vastità della materia che ha dovuto affrontare poichè il controllo non si limita soltanto agli enti locali tradizionali (comuni e province), ma si estende anche a tutti gli altri enti che fino ad ora erano assoggettati a controlli diversissimi fra di loro. Dicevo che, anche se ci rendiamo conto che può esserci in questo disegno di legge qualsiasi imperfezione, tuttavia votiamo a favore per sottolineare il significato politico.

In effetti, si tratta di un disegno di legge

che rappresenta un atto di giustizia nei confronti delle autonomie locali. A distanza di tanti anni, finalmente con questa legge si dà attuazione all'articolo 130 della Costituzione, che prevede un tipo di controllo diverso dal controllo tradizionale, fatto di approvazioni e non approvaioni; un controllo che, per quanto riguarda la legittimità, è soltanto eventuale, cioè è limitato a quegli atti per i quali, in base all'iniziativa popolare, ci fosse la richiesta di una verifica. Per quanto concerne, il merito, è limitato non ad un intervento di sopraffazione da parte dei Comitati di controllo, ma all'invito all'amministrazione che ha deliberato di riesaminare il proprio provvedimento.

Il significato politico quindi è quello del rispetto massimo delle autonomie locali, di potenziamento — in un certo senso — delle autonomie locali stesse. Io credo che a questo aspetto ne vada aggiunto anche un altro, che noi abbiamo voluto dare in Commissione e che, attraverso le varie norme, è facile rilevare: cioè si dà modo, con questo disegno di legge, anche ai cittadini, anche ai singoli di conoscere meglio gli atti delle amministrazioni locali, di poter intervenire a tutela e a difesa non solo dei diritti collettivi dei diritti delle comunità, ma anche a tutela ed a difesa dei diritti dei singoli. E' questa una novità importante che, io credo, non mancherà di segnare un punto di svolta nei rapporti tra enti locali, enti pubblici e cittadini.

L'altro aspetto per il quale votiamo favorevolmente è che anche questo disegno di legge, pur non affrontando nel suo complesso i problemi dai quali sono angustati gli enti locali (problemi che vanno da un controllo che non sia più come quello attuale, un controllo garantista, basato sulla legittimità o sul merito, ma che sia invece un controllo di tipo anglosassone, un controllo di efficienza degli enti locali), ecco, pur rimanendo aperti questi problemi, sia in ordine ad un controllo di tipo diverso, sia in ordine ad una riforma della finanza locale, crediamo che vada inquadrato, questo provvedimento, nel più ampio discorso che noi stiamo facendo della riforma della Regione e

e dei rapporti che la Regione deve avere, anche attraverso i suoi organi (come l'organo di controllo degli enti locali), dei rapporti che la Regione deve intrattenere con tutti gli altri enti locali. Non è più un rapporto che va dall'alto verso il basso, non è più un rapporto autoritario, ma è un rapporto, direi, paritario, è un rapporto di concorso nell'attività di programmazione e nella realizzazione di obiettivi di sviluppo economico, sociale e politico.

Per questi motivi, voteremo a favore di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Brevemente, signor Presidente, onorevoli colleghi, per manifestare — come ho avuto modo di esprimere a nome del Gruppo — l'assenso a questo disegno di legge. Noi, nel dichiararci favorevoli, riconosciamo che è stato fatto uno sforzo verso una maggiore concretizzazione dell'autonomia degli enti locali, anche se riteniamo che, forse, un approfondimento maggiore avrebbe consentito di completare in modo più ampio questo disegno.

E' un atto di fiducia nei confronti degli enti locali, quelli nell'accezione vera e propria: cioè Comuni e Province, Comunità montane e Comprensori, e vi è un discorso più garantista per quanto riguarda gli altri enti. Restano fuori da questo disegno di legge, da questa legge, tutti gli enti regionali che, evidentemente, hanno bisogno di un confronto all'interno delle forze politiche, all'interno del Consiglio regionale, perchè è assurdo che, mentre noi andiamo a disciplinare, a consentire la crescita di queste nostre comunità che sono alla base e presidio della nostra democrazia, diamo la possibilità, anche per enti strumentali come gli enti regionali, che non ci sia se non un controllo. La legge numero 1 del '77 ha consentito, attraverso la creazione di un ufficio, una certa centralizzazione e quindi un certo coordinamento di questo controllo, ma è anche altrettanto vero che dobbiamo tornarci.

Credo che sia importante sottolineare che in questa legge è istituito il servizio della

consulenza che consente, attraverso appositi uffici — e l'Assessore dovrebbe essere molto attento a dotarli di personale sufficientemente preparato —, di agevolare la funzione e la crescita dell'autonomia dei Comuni.

Non posso, chiudendo questo mio intervento, non ricordare le esigenze di dar corpo al decentramento effettivo previsto dallo Statuto all'articolo 44, previsto dalla Costituzione repubblicana, e non posso non chiedere all'Assessore di voler soprattutto porre particolare cura al discorso della finanza locale. Altrimenti noi non riusciremo a dare garanzie in merito alla necessità che i Comuni, gli enti abbiano le dotazioni finanziarie o la certezza di queste entrate; continueremo a scaricare sugli enti locali, sugli enti in generale, funzioni che di volta in volta andremo a delegare, che di volta in volta attribuiremo per assicurare alle popolazioni, per assicurare agli utenti di questi consorzi i servizi, ma senza dare la possibilità di operare in modo concreto. Io non starò qui a citare gli esempi dello Stato, che sono infiniti: dai servizi elettorali ai servizi di stato civile, al servizio di leva, tutti vengono scaricati dallo Stato. Dobbiamo sì decentrare, ma dare anche la possibilità di agire.

Altro discorso — credo di doverlo sottolineare — merita il problema dei consorzi e delle aziende speciali che sorgono in base alla legge del 1925. Non possiamo — e noi l'abbiamo inserito con un emendamento — non tener conto di quello che di indispensabile bisogna creare, non più a livello campanilistico ma a livello aziendale e comprensoriale, per quanto riguarda certe attribuzioni di servizi: dallo smaltimento dei servizi solidi urbani ai consorzi per la gestione del territorio agli effetti del turismo, ai trasporti, che vanno coordinati nell'ambito più vasto.

Con queste osservazioni e con l'impegno che la Giunta abbia a perseguire un disegno organico di crescita e di incontri anche fra le popolazioni, perchè il discorso non si limiti solo agli operatori del settore, ma venga ad essere confrontato anche come fatto di elevazione culturale e politica, noi affermiamo il nostro assenso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Offeddu. Ne ha facoltà.

OFFEDDU (M.S.I.—Destra Nazionale), *relatore di minoranza*. Soltanto per confermare appieno il voto contrario del nostro Gruppo, i cui motivi sono stati espressi sia nella relazione di minoranza come nel mio intervento di ieri.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento numero 22, sostitutivo parziale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 46, così come risulta dopo l'approvazione dell'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sia dia lettura dell'articolo 49.

MEDDE, *Segretario*:

CAPO XII
AZIENDE DI CURA, SOGGIORNO
E TURISMO
(art. 1, lett. p)

Art. 49

Atti soggetti al controllo anche di merito

Sono sottoposte all'approvazione dei Comitati, nei modi e nei termini di cui all'articolo 39, le deliberazioni concernenti i seguenti oggetti:

a) le direttive generali ed i programmi di attività;

b) i bilanci preventivi e le relative variazioni;

c) l'approvazione dei conti consuntivi;

d) il regolamento del personale sotto l'aspetto giuridico ed economico e delle tabelle organiche;

e) i regolamenti concernenti l'organizzazione

ne ed il funzionamento dei servizi dell'Ente;

f) gli acquisti, le alienazioni, le locazioni di beni immobili;

g) le liti attive e passive;

h) assunzione, sotto qualsiasi forma, di personale fuori ruolo.

Sulle deliberazioni indicate ai punti a), b) ed e) del precedente comma il Comitato di Controllo sente il parere dell'Ente provinciale del Turismo, che deve pronunciarsi entro dieci giorni utili dal loro ricevimento; le stesse deliberazioni, ai fini della loro esecutività sono altresì soggette ad omologazione, anche sotto il profilo del merito, dell'Assessore al Turismo che deve pronunciarsi entro quindici giorni utili dalla data di approvazione degli atti da parte del Comitato di controllo.

Qualora l'Assessore ometta di provvedere entro il predetto termine, gli atti si intendono omologati.

Avverso il diniego di approvazione o di omologazione è dato all'Ente ricorso, anche nel merito, alla Giunta regionale che decide con decreto del Presidente.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MEDDE, *Segretario*:

Emendamento (soppressivo totale) Are - Macis - Puddu Piero - Spano - Berlinguer - Saba - Marini - Lorettu:

“Artt. 49/50/51:

“Si sopprimono il Capo XII e gli articoli 49/50/51” (24).

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di parlare per illustrare l'emendamento.

ARE (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento soppressivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Sospendo la seduta per dieci minuti, onde permettere la stesura di un emendamento all'articolo 58.

(La seduta, sospesa alle ore 12 e 55, viene ripresa alle ore 13 e 05).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 58.

MEDDE, Segretario:

Art. 58

Disposizioni finanziarie

Fatta eccezione delle spese relative al personale in servizio presso gli uffici previsti dagli articoli 54 e 55, ogni altra spesa derivante dall'attuazione della presente legge graverà sul capitolo 11201 del bilancio della Regione per l'anno 1976 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. La denominazione del capitolo 11201 è così modificata:

"Spese per l'esercizio dei controlli sugli enti locali"

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore al bilancio d'intesa con l'Assessore agli enti locali, il capitolo può essere ripartito in articoli in relazione alle previsioni di spesa della presente legge.

A favore del capitolo 11201 è stornata dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 la somma di lire 150.000.000.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MEDDE, Segretario:

Emendamento (sostitutivo totale) Carrus - Corona - Puddu Mario:

"Art. 58: L'articolo 58 è sostituito dal seguente: "Fatta eccezione delle spese relative al personale in servizio presso gli uffici pre-

visti dagli articoli 54 e 55, ogni altra spesa derivante dall'attuazione della presente legge graverà sul capitolo 11201 del bilancio della Regione per l'anno 1977 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi. La denominazione del capitolo 11201 è così modificata:

"Spese per l'esercizio dei controlli sugli enti locali". Con decreto del Presidente della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio d'intesa con l'Assessore agli enti locali il capitolo può essere ripartito in articoli in relazione alle previsioni di spesa della presente legge.

A favore del capitolo 11201 è stornata dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977 la somma di lire 150.000.000.

Nell'elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1977 è aggiunta, fra le spese correnti, la seguente lettera o) "Disegno di legge sui controlli sugli enti locali" lire 150.000.000.

Alla lettera B) dello stesso elenco l'importo di lire 2.950.000.000 è ridotto a lire 2.800.000.000". (27)

PRESIDENTE. Uno dei presentatori ha facoltà di illustrare l'emendamento.

CARRUS (D.C.), *Assessore agli enti locali, finanze e urbanistica.* Lo abbiamo già illustrato.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento sostitutivo totale. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: "I controlli sugli Enti locali".

Risultato della votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

presenti	50
votanti	50
maggioranza	26
favorevoli	46
contrari	4

(Il Consiglio approva).

*(Hanno preso parte alla votazione: Anedda-
Are - Asara - Baghino - Berlinguer - Cardia -
Careddu - Carrus - Chessa - Corona - Corrias -
Fadda - Floris Severino - Francesconi - Frau -*

*Ghinami - Giagu - Gianoglio - Granese - Isola -
Isoni - Loffredo - Macis - Maddalon - Mancosu -
Marraccini - Marras - Masia - Medde - Mela - Melis
Antonio - Melis Egidia - Monni Pietro - Mu-
ledda - Mura - Murru - Nuvoli - Offeddu - Orrù -
Puddu Mario - Puddu Piero - Rais - Saba - Ser-
ra - Sini - Spano - Spina - Tronci - Virdis - Zur-
ru).*

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio pro-
seguiranno nel pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 15.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrida